

COMUNE DI TRIESTE

**REGOLAMENTO INTERNO DI
FUNZIONAMENTO**

DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

Adottato ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto

Statuto approvato con D.C. n. 60/2020 del Consiglio comunale n. 132 dd. 15/12/2020

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni attribuite alla Consulta dei Giovani di Trieste (di seguito Consulta), quale organo di rappresentanza, incontro e partecipazione dei giovani dai 16 ai 30 anni della città di Trieste, nei limiti e in osservanza a quanto previsto dal relativo Statuto.

Articolo 2 – Sede

1. La Consulta dei Giovani si riunisce di norma nella sala consiliare del Comune di Trieste o in un altro luogo idoneo o in videoconferenza.

Articolo 3 – Durata e adesione

1. La Consulta ha durata illimitata e l'adesione è annuale o secondo altra deliberazione della Consulta stessa tramite un bando pubblico per la raccolta delle nuove adesioni. Le modalità di dimissioni dalla consulta, oltre a quelle volontarie, sono quelle previste all'articolo 8 dello Statuto.

Articolo 4 - Presidente della Consulta dei Giovani

1. Il Presidente della Consulta rappresenta la Consulta nonché l'Assemblea, e sovrintende all'attività dell'Assemblea.
2. Il Presidente garantisce e tutela con imparzialità le prerogative e le facoltà dei componenti la Consulta.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea ai sensi dello Statuto, fissandone l'ordine del giorno, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine e impone l'osservanza del presente Regolamento, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato e provvede al buon andamento dei lavori dell'Assemblea.
4. Il Presidente esercita ogni altra funzione che la normativa comunale gli attribuiscono nonché quelle residuali.

Articolo 5 - Assemblea della Consulta

1. Le finalità della Consulta sono quelle definite all'articolo 2 dello Statuto. Quindi l'Assemblea:
 - a) promuove progetti, iniziative, dibattiti, ricerche, mostre inerenti la condizione giovanile per favorire la crescita dei giovani;
 - b) interviene attivamente nei confronti delle strutture deputate all'istruzione e alla formazione professionale;
 - c) raccoglie informazioni;
 - d) presenta all'Assessore competente in materia di politiche giovanili proposte inerenti le tematiche giovanili;
 - e) promuove i rapporti con le altre Consulte e Forum nel territorio.

Articolo 6 - Sedute dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.
3. Ogni deliberazione dell'Assemblea è approvata quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, anche per acclamazione, salvo per quelle materie e in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. Non si tiene conto dei voti di astensione.
4. I componenti dell'Assemblea non possono astenersi dalla partecipazione alle sedute se non per gravi motivi che dovranno essere preventivamente comunicati al Presidente attraverso la mail istituzionale consultagiovani@comune.trieste.it.
5. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.
6. Nel rivolgersi ad un collega, l'oratore è tenuto ad usare la terza persona singolare. Se un componente della Consulta pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può escludere il componente dalla Consulta per tutto il resto della seduta.
7. I componenti che intendono parlare in una discussione fanno domanda di iscrizione presso il Presidente. Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle domande. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento. La durata degli interventi è fissata dal Presidente.

Articolo 7 - Commissioni di lavoro

1. Le Commissioni di lavoro di cui all'articolo 7 dello Statuto, di seguito Commissioni, sono istituite a norma dello Statuto e ad esse sono attribuite specifiche competenze per materia; esse sono articolazioni interne della Consulta e svolgono funzioni referenti, consultive, conoscitive e di indirizzo.
2. Alle Commissioni si accede mediante iscrizione. Decorso 6 mesi dalla prima iscrizione è possibile fare richiesta al Presidente della Consulta di aderire ad altra Commissione.
3. Ogni argomento su cui la Commissione debba riferire alla Consulta o che debba essere sottoposto all'esame della Commissione è affrontato dal soggetto proponente direttamente in Commissione.
4. Se una Commissione ritenga che un argomento deferito al suo esame sia di competenza di altra Commissione lo invia alla Commissione competente.
5. Le questioni di competenza fra le Commissioni sono decise dal Presidente della Consulta con atto motivato e comunicato ai Portavoce delle Commissioni.
6. Se una Commissione, su di un argomento di sua competenza, ritenga utile sentire il parere di un'altra Commissione, può richiederlo, prima di deliberare nel merito.
7. Le Commissioni sono convocate, almeno una volta al mese, dai loro Portavoce o, in caso di impedimento, dal Presidente della Consulta, di norma con un preavviso di tre giorni. Nel caso in cui

il Portavoce della Commissione non provveda a convocare la Commissione con la cadenza stabilita dal presente articolo, su richiesta di un componente esso è rimosso dall'incarico dal Presidente della Consulta che convocherà la Commissione per l'elezione del nuovo portavoce nel termine di dieci giorni.

8. Una Commissione deve essere convocata se lo richiede un numero di componenti pari ad un terzo della Commissione stessa. La richiesta, inviata al Portavoce e al Presidente della Consulta, deve indicare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. La riunione della Commissione deve tenersi entro dieci giorni dalla richiesta.

Articolo 8 - Sedute delle Commissioni di lavoro

1. Il Portavoce della Commissione apre e chiude la seduta. La prima seduta, esclusivamente per l'elezione del Portavoce è convocata e presieduta dal Presidente della Consulta.

2. La seduta può validamente iniziare se vi è la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. Se la Commissione non è in numero legale per iniziare la seduta, il Portavoce, decorsi 20 minuti dall'orario d'inizio fissato nella convocazione, dichiara valida la seduta stessa con il numero minimo di tre componenti.

3. Le deliberazioni della Commissione sono valide se sono presenti tanti Commissari il cui voto rappresenti almeno la maggioranza dei componenti la Commissione e se i voti favorevoli prevalgono sui contrari, anche per acclamazione. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intende non approvata.

4. Il Portavoce non è tenuto a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da almeno 3 componenti e si stia per procedere a qualche votazione. Se la Commissione non è in numero legale per deliberare, il Portavoce può, per una sola volta, sospendere la seduta per non meno di mezz'ora oppure scioglierla.

5. I componenti della Commissioni non possono astenersi dalla partecipazione alle sedute se non per gravi motivi che dovranno essere preventivamente comunicati al Portavoce attraverso la mail istituzionale consultagiovani@comune.trieste.it.

Articolo 9 - Rapporti con gli uffici

1. La Consulta gestisce in modo autonomo le proprie attività, avvalendosi laddove necessario degli uffici comunali afferenti all'assessorato competente in materia di politiche giovanili, a cui compete la redazione dei verbali, attraverso la casella istituzionale di posta elettronica consultagiovani@comune.trieste.it.

Articolo 10 - Modifica del Regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato su richiesta di 25 componenti dell'Assemblea e a maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea.